

ESCLUSIONE ACCISE

ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Informativa ai clienti finali di Ambiens S.r.l.

Presupposti fiscali, documentazione e modalità di richiesta. La richiesta e la dichiarazione del cliente sono raccolte in moduli separati.

1. Ambito e significato dell'esclusione

L'esclusione, o non sottoposizione, riguarda impieghi che la legge pone fuori dal campo di applicazione dell'accisa. È distinta dall'esenzione, che riguarda un consumo soggetto al tributo ma dispensato dal pagamento, e dall'aliquota ridotta, per la quale l'imposta resta dovuta in misura inferiore.

L'appartenenza a un settore industriale, il codice ATECO, l'elevato consumo o la qualifica di impresa energivora non attribuiscono automaticamente l'esclusione. Occorre verificare il processo effettivo e individuare i consumi che vi sono destinati. La verifica è autonoma per ciascun POD elettrico e PDR gas.

2. Energia elettrica: impieghi esclusi

Riferimento: D.Lgs. 504/1995, Testo unico delle accise (TUA), art. 52, comma 2, lettere e), f) e g). Per l'energia fornita ai clienti finali assumono particolare rilievo le seguenti fattispecie:

Impiego	Presupposto da dimostrare
Riduzione chimica; processi elettrolitici e metallurgici - lett. e)	L'energia elettrica deve essere utilizzata principalmente per tali processi. La mera presenza di lavorazioni metalliche o macchinari elettrici non basta.
Processi mineralogici - lett. f)	Occorre identificare il processo mineralogico e l'energia che lo alimenta, documentando il ciclo produttivo e la qualificazione della lavorazione.
Incidenza del costo elettrico oltre il 50% - lett. g)	L'energia è impiegata per realizzare prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incide per oltre il 50%. Non è il rapporto fra bolletta e fatturato complessivo.

Le utenze o i consumi destinati ad altri impieghi non sono automaticamente esclusi. La documentazione tecnica e, per la lettera g), quella contabile devono consentire di verificare il presupposto specifico.

GAS NATURALE E AUTOPRODUZIONE

PROCESSI ESCLUSI E AMBITI DISTINTI

3. Gas naturale: processi esclusi

Riferimento: art. 21, comma 13, TUA. L'esclusione riguarda i prodotti energetici utilizzati nella riduzione chimica e nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici previsti dalla norma.

Processo	Verifica della destinazione
Riduzione chimica	Descrivere la funzione del gas nel processo di riduzione e identificare impianti, materiali e quantitativi interessati.
Processi elettrolitici o metallurgici	Documentare il ciclo e il ruolo del gas nel processo qualificato; la generica appartenenza al settore metalmeccanico non basta.
Processi mineralogici	La norma richiama la classificazione storica DI 26 del regolamento CEE 3037/90, relativa ai prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi. Occorre dimostrare la corrispondenza del processo effettivo; il solo codice ATECO attuale non sostituisce la verifica.

Dal 2026, ai fini dell'accisa sul gas, il TUA distingue gli usi domestici dagli usi non domestici (art. 26, commi 4 e 5). Un uso non domestico resta assoggettato ad accisa, salvo una specifica esclusione, esenzione o riduzione. Il normale riscaldamento di locali o la semplice combustione in un'attività produttiva non costituiscono, da soli, un processo escluso.

Gli impieghi del gas diversi dalla combustione e dall'autotrazione vanno qualificati in base all'art. 26, comma 1, TUA: occorre provare l'effettivo uso non energetico, ad esempio come materia prima, e non confonderlo con il calore impiegato nel ciclo produttivo.

4. Fattispecie di autoproduzione: ambito distinto

L'art. 52, comma 2, TUA contempla anche l'elettricità autoprodotta: da rinnovabili con potenza disponibile non superiore a 20 kW e consumata per uso proprio; da biomassa o gas da biomassa e consumata per uso proprio; da piccoli generatori fino a 1 kW o da gruppi di soccorso fino a 200 kW complessivi. La lettera b) riguarda produzione a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, e determinati gruppi mobili militari.

Per il gas, l'art. 26, comma 3, esclude le miscele gassose originate da biomassa destinate agli usi propri del soggetto che le produce. Queste fattispecie non rendono esclusi i prelievi acquistati dalla rete né una fornitura commercializzata come verde. Restano da verificare gli eventuali obblighi ADM dell'impianto.

L'elettricità per produrre elettricità o mantenerne la capacità produttiva rientra invece nelle esenzioni dell'art. 52, comma 3; il gas per produrre elettricità segue il regime specifico dell'art. 21. Nessuno dei due casi va qualificato automaticamente come esclusione per processo industriale.

RICHIESTA E USI PROMISCUI

PRESENTAZIONE, TERMINI E RIPARTO DEI CONSUMI

5. Come presentare la richiesta ad Ambiens

Elettricità: art. 16 del D.M. MEF 10/03/2026. Gas: art. 13 del D.M. MEF 29/12/2025. Il cliente presenta una richiesta con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, indicando tipologia degli impieghi, modalità di utilizzo e quantitativo annuo stimato destinato agli impieghi esclusi.

Ambiens riscontra che la destinazione dichiarata rientri nelle fattispecie del TUA. Per tali consumi l'esclusione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione secondo i decreti applicabili. Un'eventuale rettifica di periodi precedenti richiede una verifica separata e non è garantita dalla sola presentazione del modulo.

Situazione	Termine previsto
Cambio venditore - elettricità	Ripresentare richiesta e dichiarazione entro 60 giorni dalla variazione del venditore per assicurare la continuità del trattamento.
Cambio venditore - gas	Ripresentare richiesta e dichiarazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del nuovo contratto per assicurare la continuità del trattamento.
Adempimento del venditore	Ambiens trasmette le dichiarazioni di esclusione all'ufficio ADM competente entro 30 giorni dalla ricezione.

6. Consumi esclusi e tassati nello stesso punto

Gli artt. 18 dei due decreti MEF disciplinano gli usi promiscui. La richiesta deve indicare il consumo annuo stimato e le percentuali dei diversi impieghi, arrotondate alla prima cifra decimale. Occorrono la dichiarazione del cliente e una relazione tecnica asseverata da un professionista iscritto a un Albo abilitante, che determini le percentuali.

Il trattamento differenziato decorre dalla presentazione della richiesta, sulla base delle percentuali asseverate. Ambiens trasmette richiesta, dichiarazione, relazione e successive variazioni ad ADM entro 30 giorni dalla ricezione. ADM può verificare e rideterminare le percentuali.

Variazioni superiori a 0,5 punti percentuali: il cliente le comunica entro 15 giorni dal loro verificarsi, indicando le nuove percentuali e la lettura del misuratore al momento della variazione, con nuova dichiarazione e relazione tecnica asseverata. La regola riguarda punti percentuali, non una variazione relativa dello 0,5%.

Per impieghi elettrici promiscui con potenza disponibile superiore a 200 kW occorre verificare anche la posizione del cliente quale soggetto obbligato ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), TUA; la gestione non si esaurisce nella richiesta al venditore.

DOCUMENTI E CONTROLLI

ALLEGATI, VARIAZIONI E FONTI NORMATIVE

7. Documentazione da predisporre

La richiesta deve identificare il cliente, il rappresentante, il sito, il POD o PDR e la norma invocata. La dichiarazione deve descrivere il processo effettivo e il consumo annuo stimato. Per più punti occorre individuare per ciascuno la destinazione e gli eventuali consumi promiscui.

Documento	Finalità
Documentazione dell'attività	Visura aggiornata, codice ATECO e descrizione dell'attività effettivamente svolta nel sito: supportano l'inquadramento, senza costituire prova unica.
Documentazione tecnica pertinente	Ciclo produttivo, impianti e utenze servite, schemi, dati di consumo e sistemi di rilevazione. Per usi promiscui la relazione asseverata è prescritta dai decreti MEF.
Prova contabile per elettricità, art. 52, c. 2, lett. g)	Calcolo documentato dell'incidenza del costo elettrico sul costo finale medio unitario del prodotto e dati di contabilità utilizzati.
Identità, rappresentanza e atti ADM	Documento per dichiarazioni firmate a mano e trasmesse in copia; prova dei poteri di firma se necessaria; eventuali licenze, atti, verbali o comunicazioni ADM pertinenti.

8. Controlli, variazioni e altri tributi

Il cliente comunica tempestivamente modifiche di impianti, attività e destinazioni, oltre alle variazioni percentuali soggette al termine specifico di pagina 3. Le dichiarazioni e i documenti devono corrispondere alla situazione reale. ADM può recuperare l'imposta dal soggetto obbligato; il venditore può esercitare la rivalsa per gli importi versati, ferme le sanzioni previste dal TUA e dal D.P.R. 445/2000.

L'esclusione dall'accisa non determina automaticamente un'agevolazione IVA o l'azzeramento delle altre componenti della bolletta. Per eventuali addizionali sul gas occorre verificarne autonomamente il presupposto e la disciplina territoriale. Esenzioni, aliquote ridotte e regimi speciali richiedono richieste e verifiche pertinenti.

Invio e assistenza: info@ambiens.it oppure ambiens@pec.it. Ambiens S.r.l., Via Roma 44, 94019 Valguarnera Caropepe (EN).

9. Fonti normative ufficiali

D.Lgs. 504/1995 (TUA): artt. 21, c. 13; 26, cc. 3-6; 52, cc. 2-4; 53 e 55, nel testo applicabile nel 2026. Riforma: D.Lgs. 43/2025; per l'art. 52, c. 2, lett. c), anche D.Lgs. 192/2025, art. 17.

D.M. MEF 10/03/2026, GU n. 66 del 20/03/2026: artt. 16 e 18 (elettricità).

D.M. MEF 29/12/2025, GU n. 3 del 05/01/2026: artt. 13 e 18 (gas).

D.P.R. 445/2000: artt. 38, 47, 75 e 76.